



Mantova, 04 marzo 2020

A tutti i dipendenti

E p.c.

Ai Dirigenti

Alle RSU

Al CUG

OGGETTO: MISURE TRANSITORIE E URGENTI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19. ATTIVAZIONE MODALITA' DI LAVORO AGILE.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.52 del 01 marzo 2020;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, prevede che "1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

2. Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro."

Vista la Direttiva n. 1 del 25/02/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, ed in particolare il punto 3 il quale prevede con riferimento al lavoro agile che:

"Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n.6 del 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 il quale prevede che: "La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;"

Ritenuto, nelle more delle procedure di approvazione del Regolamento sul lavoro agile, di adottare le seguenti disposizioni transitorie e urgenti:

1. I dipendenti che siano interessati potranno richiedere al proprio Dirigente di poter svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, ove la natura della propria attività sia compatibile, per tutta la durata di validità delle misure transitorie previste dai decreti ministeriali citati (ad oggi sino al 8/3/2020, eventualmente prorogabile con ulteriori decreti ministeriali);
2. Il Dirigente, al fine di garantire la continuità del servizio, valuterà le richieste pervenute, favorendo i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura

dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

3. Poiché non sono immediatamente disponibili da remoto tutti i programmi aziendali in uso e i documenti presenti nel sistema informativo provinciale, il Dirigente valuterà con il Servizio sistemi informativi la fattibilità tecnica della richiesta di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;
4. Il dipendente che richieda lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile dovrà utilizzare strumenti tecnologici propri, attenendosi al *Manuale operativo per il corretto utilizzo dei dispositivi informatici, posta elettronica e trattamento degli archivi cartacei* (all.1); restano in ogni caso a carico del dipendente le spese inerenti al collegamento da remoto e i consumi elettrici.
5. Il Dirigente per esigenze organizzative potrà richiedere la sospensione del lavoro agile in alcune giornate, ove sia richiesta la presenza in servizio del dipendente;
6. Il dipendente che verrà autorizzato a svolgere la propria attività in modalità agile, al fine di garantire un'efficace interazione con l'ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, deve garantire, nell'arco della giornata di lavoro agile, la reperibilità per almeno la metà dell'orario giornaliero dovuto, all'interno della fascia di copresenza;
7. Il dipendente dovrà prendere visione e sottoscrivere l'apposita informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, l. 81/2017 (All. 2);
8. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali; non sono riconosciute prestazioni di lavoro straordinario, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario; non si ha diritto alla erogazione del buono pasto.
9. Ogni lavoratore agile dovrà rendere conto al proprio Responsabile del Servizio dell'attività svolta in modalità agile.
10. Il dipendente è tenuto a custodire con diligenza la documentazione utilizzata ed i dati in suo possesso; è tenuto, inoltre, al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di Mantova;
11. L'ente si riserva di adottare e trasmettere al personale interessato un protocollo operativo per l'utilizzo dei device in regime di smartworking.

Il Dirigente avrà cura di informare tempestivamente il Servizio Personale dei nominativi dei dipendenti che usufruiranno della modalità di lavoro agile e per quali giornate.

Per tutto quanto non previsto si rimanda alle disposizioni normative in materia, in particolare gli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

L'Ente, con successiva circolare, potrà valutare di disporre il proseguimento delle presenti modalità di lavoro agile per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale (ad oggi fissata in mesi sei).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Maurizio Sacchi

All. 1: Manuale operativo per il corretto utilizzo dei dispositivi informatici, posta elettronica e trattamento degli archivi cartacei;

All. 2: Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, l. 81/2017

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni”.